

TRIBUNALE DI LECCE

TERZA SEZIONE

Il Giudice delegato

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che la ricorrente , nelle more del deposito del piano concordatario, con ricorso cautelare ha chiesto “ordinarsi a *l'immediata cessazione dell'azione esecutiva intrapresa, dichiarandola improcedibile e, per l'effetto, alla banca la liberazione immediata delle somme pignorate sul conto corrente intestato a o in subordine la liberazione del conto corrente intestato a per i crediti maturati successivamente all'apposizione del vincolo derivante dalla notifica del pignoramento e in costanza di misure protettive, altresì inibendo alla resistente la prosecuzione o la riproposizione di analoghe azioni esecutive e/o cautelari nei confronti di e/o di ; e, comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto”.*

Considerato che la ricorrente, a sostegno del ricorso cautelare, ha dedotto che:

in data 13.02.2026 ha depositato ricorso ex art 44 CCII;

il proponendo piano di concordato preventivo prevede la prosecuzione dell'impresa a mezzo continuità indiretta realizzata con l'affitto dell'azienda alla giusta scrittura autenticata del 28.11.2024, e successiva vendita dell'azienda;

la società era titolare di un credito verso , per somministrazione energia elettrica, anteriore alla proposizione del ricorso ex art 44 CCII, in ordine al quale essa aveva poi ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 63.815,10 oltre interessi sulla sorte di cui al D. Lgs. 231/2002 (n16846/2025) in danno di essa in solido con in ragione della responsabilità solidale del cessionario/affittuario con il cedente/concedente per i debiti pregressi inerenti al contratto di fornitura;

in data 18.02.2026 sono state confermate le misure protettive tipiche richieste dalla ricorrente per gg 90 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, tra cui rientra il divieto di intraprendere azioni esecutive;

, nella pendenza delle misure protettive, ha agito in via esecutiva in danno della così di fatto paralizzando l'attività dell'affittuaria che gestisce la sola impresa concessa in affitto con inevitabili ripercussioni sull'utile prosecuzione del concordato preventivo in continuità indiretta;



tale azione esecutiva deve ritenersi invalida poiché interessante i beni con i quali si esercita l'attività di impresa del ricorrente, tale essendo il conto corrente ed il denaro ivi esistente poiché riveniente dalla gestione dell'impresa del ricorrente, anche se nella disponibilità di altri;

ove permanesse il detto vincolo di indisponibilità non potrebbe procedersi all'attuazione del piano concordatario e la società sarebbe destinata alla liquidazione giudiziale.

Esaminate le avverse pretese delle resistenti, per come ulteriormente ribadite all'udienza del 12.05.2026;

rilevato che, ai sensi dell'art 18 CCII, comma terzo , *“Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti”*

considerato che l'inciso *sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa* inevitabilmente interessa tali beni anche ove nella disponibilità giuridica di terzi sempre che non siano stati acquisiti dal terzo in via definitiva e sempre che la detta disponibilità in capo al terzo sia funzionale alla realizzazione del piano proposto , dovendosi , diversamente, ritenere venuto meno il necessario nesso di collegamento funzionale tra la salvaguardia dell'impresa e lo strumento all'uopo adottato;

considerato che, nel caso di specie, l'affittuaria , come verificato dal commissario, non risulta svolgere né aver svolto in precedenza attività di impresa diversa da quella concessa in affitto dalla ricorrente sicché è certo che i beni nella disponibilità della , tra cui rientra anche il denaro che rinviene dall'esercizio dell'impresa e che è necessario per la prosecuzione della stessa, sono riferibili all'impresa originariamente esercitata dalla ricorrente e che, con l'azionato ricorso ex art 44 CCII, la stessa intende salvaguardare nella continuità se pur indiretta;

ritenuto, quindi, che, stante la rilevata medesimezza dell'impresa della ricorrente con quella nella successiva disponibilità della , le misure protettive concesse devono ritenersi operative anche in favore dei beni della risultando illogico , oltre che contrario allo spirito della legge, ritenere priva di copertura protettiva l'impresa del ricorrente se nella temporanea disponibilità di terzi, ciò maggiormente se si considera che la detta disponibilità in capo al terzo è parte integrante del piano per la salvaguardia della continuità aziendale e che il credito azionato in via esecutiva era proprio della concedente e che la affittuaria ne è divenuta responsabile solidale proprio in virtù dell'affitto che costituisce strumento per la realizzazione della continuità indiretta;

ritenuto pertanto che l'azione esecutiva intrapresa dalla in danno della deve ritenersi azionata in violazione del divieto di cui all'art 18 , comma III, CCII, poiché interessante *patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa* del ricorrente con conseguente invalidità dell'azione esecutiva intrapresa e dei successivi atti consequenziali;

ritenuto, per l'effetto, sussistenti i presupposti per accogliere la chiesta misura cautelare diversamente essendo irrimediabilmente compromesso il piano per il realizzo della continuità aziendale indiretta, conseguente ordine a di immediato svincolo dei soldi



pignorati da _____ in danno di _____, essendo la chiesta inibizione alle successive azioni esecutiva già ricompresa nelle misure protettive tipiche concesse ed ancora in vigore;

ritenuto di dover compensare le spese di lite del presente procedimento in ragione della novità della questione trattata;

Ptm

ordina a _____ l'immediato svincolo dei soldi pignorati da _____ in danno di _____.

Spese compensate

Si comunichi

Lecce 29.05.2026

Il Giudice delegato

Dott Maria Gabriella Perrone

